



DELIBERAZIONE n. 14 del 30/11/2011

PROT. n. 897/11 del 16/12/2011

**DELIBERAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA****Delibera sulla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani****O.d.G. 5****1ª convocazione**

L'anno duemilaundici, il giorno **30** del mese di **Novembre** alle ore **12.00**, in Bologna alla via Zamboni n. 13, presso la residenza provinciale in Bologna - sala del consiglio -, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla convenzione istitutiva, viene convocata l'assemblea.

Constato che alle ore **13.00** non sono state raggiunte le condizioni previste dalla convenzione istitutiva per dichiarare valida la seduta assembleare, si aggiorna la stessa, in seconda convocazione, alle ore **14.30** stesso giorno e stessa sede.

Sono presenti la Presidente dell'Autorità d'Ambito, l'Assessore all'ambiente e sicurezza del territorio della Provincia di Bologna, i Sindaci, ovvero gli Assessori delegati dei Comuni convenzionati, come di seguito indicati:

	<b>ENTE</b>	<b>RAPPRESENTATO DA</b>		<b>QUOTA</b>	<b>P/A</b>
1	Anzola dell'Emilia	Assessore	Carlo Monari	0,1227	P
2	Argelato	Sindaco	Andrea Tolomelli	0,1031	P
3	Baricella	Sindaco	Andrea Bottazzi	0,0733	P
4	Bazzano	Assessore	Moreno Pedretti	0,0765	P
5	Bentivoglio			0,0610	A
6	<b>Bologna</b>	Assessore	Luca Rizzo Nervo	3,4569	P
7	Borgo Tossignano			0,0460	A
8	Budrio			0,1740	A
9	Calderara di Reno	Vice-sindaco	Onofrio Dell'Orto	0,1335	P
10	Camugnano	Sindaco	Alfredo Verardi	0,0350	P
11	Casalecchio di Reno	Sindaco	Simone Gamberini	0,3376	P
12	Casalfiumanese			0,0466	A
13	Castel d'Aiano			0,0340	A
14	Castel del Rio			0,0270	A
15	Castel di Casio			0,0470	A
16	Castel Guelfo di Bologna			0,0523	A
17	Castello d'Argile	Sindaco	Michele Giovannini	0,0729	P
18	Castello di Serravalle			0,0585	A
19	Castel Maggiore	Sindaco	Marco Monesi	0,1716	P
20	Castel San Pietro Terme			0,2014	A
21	Castenaso	Sindaco	Stefano Sermenghi	0,1449	P
22	Castiglione dei Pepoli	Assessore	Giuseppe Cecconi	0,0707	P
23	Crespellano	Assessore	Luigi Ruggeri	0,1005	P
24	Crevalcore	Sindaco	Claudio Broglia	0,1370	P
25	Dozza			0,0726	A
26	Firenzuola			0,0613	A
27	Fontanelice			0,0333	A
28	Gaggio Montano	Vice-sindaco	Maurizio Malavolti	0,0628	P
29	Galliera	Sindaco	Anna Vergnana	0,0678	P



30	Granaglione			0,0365	A
31	Granarolo dell' Emilia	Sindaco	Loretta Lambertini	0,1069	P
32	Grizzana Morandi			0,0536	A
33	<b>Imola</b>	Assessore	Luciano Mazzini	0,6378	P
34	Lizzano in Belvedere			0,0375	A
35	Loiano			0,0566	A
36	Malalbergo	Sindaco	Massimiliano Vogli	0,0928	P
37	Marradi			0,0465	A
38	Marzabotto	Vice-sindaco	Simonetta Monesi	0,0771	P
39	Medicina			0,1616	A
40	Minerbio	Sindaco	Lorenzo Minganti	0,0950	P
41	Molinella			0,1580	A
42	Monghidoro			0,0518	A
43	Monterenzio			0,0683	A
44	Monte San Pietro	Sindaco	Stefano Rizzoli	0,1168	P
45	Monteveglia	Sindaco	Daniele Ruscigno	0,0634	P
46	Monzuno			0,0742	A
47	Mordano			0,0569	A
48	Ozzano dell' Emilia	Vice-sindaco	Luca Lelli	0,1279	P
49	Palazzuolo sul Senio	Sindaco	Cristian Menghetti	0,0269	P
50	Pianoro			0,1724	A
51	Pieve di Cento	Sindaco	Sergio Maccagnani	0,0800	P
52	Porretta Terme			0,0599	A
53	Sala Bolognese	Sindaco	Valerio Toselli	0,0887	P
54	San Benedetto Val di S.	Sindaco	Gianluca Stefanini	0,0579	P
55	San Giorgio di Piano			0,0874	A
56	San Giovanni in Persiceto			0,2584	A
57	San Lazzaro di Savena	Vice-sindaco	Giorgio Archetti	0,2971	P
58	San Pietro in Casale	Sindaco	Roberto Brunelli	0,1200	P
59	Sant'Agata Bolognese	Sindaco	Daniela Occhiali	0,0804	P
60	Sasso Marconi	Sindaco	Stefano Mazzetti	0,1509	P
61	Savigno			0,0414	A
62	Vergato	Sindaco	Sandra Focci	0,0859	P
63	Zola Predosa			0,1764	A
64	<b>Provincia</b>	Presidente	Beatrice Draghetti	0,0156	P

Enti presenti	n. 34	Quote 7,4878
Enti aventi diritto al voto	n. 34	Quote 7,4878
Enti assenti	n. 30	Quote 2,5122

E' altresì presente il direttore dell'Autorità Gianpaolo Soverini

Essendo regolarmente costituita l'Assemblea, Beatrice Draghetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto in epigrafe.

## L'ASSEMBLEA

### Premesso:

- che la Legge Regionale Emilia Romagna n. 10 del 30 giugno 2008, recante “Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni” nel contesto di riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al capo III prevede all'art. 30, comma 2, che la Provincia e i Comuni partecipino obbligatoriamente, per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi del capo III, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, avente personalità giuridica di diritto pubblico;
- che con deliberazione dell'Assemblea di ATO n. 2 del 1 aprile 2009 si è proceduto ad approvare la Convenzione istitutiva dell'Autorità di ambito provinciale di Bologna ai sensi degli artt. 30 e 32 della Legge Regionale Emilia Romagna. 10/2008 per l'esercizio delle funzioni del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che in data 1 luglio 2009, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della citata Legge Regionale n. 10/2008, l'Autorità di ambito provinciale di Bologna è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna (costituita ai sensi della L.R. 25/99) e soppressa in pari data dalla stessa L.R. n. 10/2008;
- che spettano all'Autorità le funzioni di cui alla L.R. 25/99 e le funzioni di cui alla L.R.10/2008 tra le quali la scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento e instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal Gestore, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia;

### Premesso inoltre:

- che l'Autorità di ambito provinciale di Bologna è stata costituita per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali territoriali convenzionati e, per quanto rileva in questa sede, per l'esercizio unitario delle funzioni attribuite in esclusiva dalla legge agli Enti locali medesimi per l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, definita nei termini seguenti dall'art. 15 della L.R. 25/99: *Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare (comma 1)*;
- che il d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, recante il c.d. Testo Unico Ambientale (TUA), definisce il servizio medesimo in termini di *Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*, per tale dovendosi intendere il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti (art. 183, comma 1, lettera //);
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, l'Autorità è chiamata a verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio medesimo, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica;
- che detta verifica è rivolta a liberalizzare tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e a limitare, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità (art. 4 comma 1);

**Rilevato, in sede di verifica ai sensi del citato art. 4:**

1. che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, come definito dalla sopra citata legislazione regionale, si trova in condizioni che possono definirsi di monopolio "naturale" o di fatto che rendono impossibile la concorrenza "nel mercato" cioè la compresenza di più gestori privati del medesimo servizio pubblico, e consentono al più la concorrenza "per il mercato", cioè l'avvio di procedure ad evidenza pubblica competitive per la scelta del Gestore privato unico;
2. che in particolare, sotto il profilo delle predette condizioni di monopolio:
  - si è in presenza di funzioni di costo subadditive, poiché i costi sostenuti da una sola impresa nel produrre l'intera quantità domandata sono inferiori a quelli che sosterebbero due o più imprese contemporaneamente presenti sul mercato, a causa dei mezzi necessari a produrre il servizio e delle modalità con le quali lo stesso deve essere erogato (nel caso di due o più operatori in concorrenza occorrerebbe moltiplicare ad esempio i giri di raccolta, con corrispondente moltiplicazione dei costi);
  - il servizio è caratterizzato da esternalità di consumo di rete, poiché il suo utilizzo da parte dei singoli individui incide sul benessere dell'intera collettività;
  - esistono parti indivisibili del servizio, rivolte alla collettività nel suo complesso, quale l'attività di spazzamento delle strade;
  - in presenza di una gestione concorrenziale, sarebbe impossibile governare e pianificare la complessità delle strategie di gestione dei rifiuti secondo criteri di efficacia ambientale (cambiamenti nella qualità ambientale, riduzione del rischio per la salute ed efficienza d'uso delle risorse) e di semplicità delle attività amministrative (integrabilità con le politiche del sistema impiantistico territoriale, semplicità, flessibilità, efficacia e conformità delle operazioni, monitoraggio e controllo anche degli aspetti igienici e sanitari);
3. che, in presenza di "fallimenti", il mercato va costruito attraverso un sistema concorrenziale complesso per il miglioramento della gestione del servizio e cioè per la piena realizzazione dei principi di economicità ed efficienza, la quale può essere garantita soltanto dalla fissazione di un termine massimo di durata del contratto di servizio, da procedura concorsuali di affidamento e meccanismi di concorrenza comparativa, ossia di simulazione della competizione;
4. che tale sistema concorrenziale è delineato nella già citata L.R. 25/99 nonché nel d.lgs 152/2006 attraverso la previsione dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'intero servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ad un unico soggetto;
5. che per disposizione della stessa L.R. 25/99, all'affidamento delle attività di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione (art. 8-ter, comma 1);
6. che inoltre, ai sensi della L.R. 10/2008 spetta all'Autorità di ambito definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore (art. 30 comma 5 lett. a)),



**Considerato:**

che sulla base di quanto sopra indicato l'Ufficio di Presidenza di ATO Bologna del 16 novembre 2011 ha ritenuto di proporre all'Assemblea di ATO:

1. di prendere atto che non è realizzabile una gestione concorrenziale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
2. di prendere atto che per il medesimo servizio si debba procedere all'affidamento dei diritti di gestione in esclusiva con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. di inviare la presente deliberazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato, come previsto dall'art. 4 comma 3 del D.L. 138/2011

**Ritenuto pertanto:**

che per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non possa essere perseguita la concorrenza tra più operatori nel mercato e debba essere conseguentemente conferita la produzione in esclusiva, secondo quanto disposto dalla legge;

**Visto:**

- l'articolo 12, comma 2, lettere f) e i) della Convenzione costitutiva dell'Autorità d'Ambito di Bologna;

**Visto:**

1. l'articolo 13, comma 7, della Convenzione costitutiva dell'Autorità d'Ambito di Bologna come modificata con deliberazione n. 1/2009, il quale prescrive che in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti 1/4 degli enti associati e la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione
2. l'articolo 13, comma 8, della Convenzione costitutiva dell'Autorità d'Ambito di Bologna come modificata con deliberazione n. 1/2009, il quale prescrive che in seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea, per gli atti indicati al comma 2 dell'articolo 12, sono assunte a maggioranza assoluta delle quote degli Enti presenti e a maggioranza assoluta degli Enti presenti.

**L'Assemblea**

**DELIBERA**

- di prendere atto che non è realizzabile una gestione concorrenziale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- di prendere atto che per il medesimo servizio si debba procedere all'affidamento dei diritti di gestione in esclusiva con le modalità previste dalla normativa vigente;
- di prevedere la trasmissione di tale deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come previsto dall'art. 4 comma 3 del D.L. 138/11;
- di prevedere che la presente deliberazione sia pubblicata per quindici giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna, inserita nel sito web istituzionale dell'Autorità, trasmessa in via telematica a tutti gli Enti locali convenzionati e ai Gestori;
- di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione.



## SCRUTINIO

<b>Votanti</b>	<b>n. 33</b>	<b>Quote 7,1907</b>
<b>Astenuti</b>	<b>n. 0</b>	<b>Quote 0</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>n. 32</b>	<b>Quote 7,1178</b>
<b>Contrari</b>	<b>n. 1</b>	<b>Quote 0,0729</b>

ENTE	PRESENTE AL VOTO P = presente (vuoto) = assente	QUOTA	VOTAZIONE (S=Si; N=No; A=Astenuto)
Anzola dell'Emilia	P	0,1227	S
Argelato	P	0,1031	S
Baricella	P	0,0733	S
Bazzano	P	0,0765	S
Bentivoglio			
<b>Bologna</b>	P	3,4569	S
Borgo Tossignano			
Budrio			
Calderara di Reno	P	0,1335	S
Camugnano	P	0,0350	S
Casalecchio di Reno	P	0,3376	S
Casalfiumanese			
Castel d'Aiano			
Castel del Rio			
Castel di Casio			
Castel Guelfo di Bologna			
Castello d'Argile	P	0,0729	S
Castello di Serravalle			
Castel Maggiore	P	0,1716	S
Castel San Pietro Terme			
Castenaso	P	0,1449	S
Castiglione dei Pepoli	P	0,0707	S
Crespellano	P	0,1005	S
Crevalcore	P	0,1370	S
Dozza			
Firenze			
Fontanelice			
Gaggio Montano	P	0,0628	S
Galliera	P	0,0678	S
Granaglione			
Granarolo dell' Emilia	P	0,1069	S
Grizzana Morandi			
<b>Imola</b>	P	0,6378	S
Lizzano in Belvedere			
Loiano			
Malalbergo	P	0,0928	S
Marradi			
Marzabotto	P	0,0771	S
Medicina			
Minerbio	P	0,0950	S
Molinella			
Monghidoro			



Monterenzio			
Monte San Pietro	P	0,1168	S
Monteveglia	P	0,0634	S
Monzuno			
Mordano			
Ozzano dell' Emilia	P	0,1279	S
Palazuolo sul Senio	P	0,0269	S
Pianoro			
Pieve di Cento	P	0,0800	S
Porretta Terme			
Sala Bolognese	P	0,0887	S
San Benedetto Val di Sambro	P	0,0579	S
San Giorgio di Piano			
San Giovanni in Persiceto			
San Lazzaro di Savena			
San Pietro in Casale	P	0,1200	S
Sant'Agata Bolognese	P	0,0804	S
Sasso Marconi	P	0,1509	S
Savigno			
Vergato	P	0,0859	S
Zola Predosa			
<b>Provincia</b>	<b>P</b>	<b>0,0156</b>	<b>S</b>

La presente deliberazione costituisce estratto del verbale della seduta del 30 novembre 2011 che venne letto, approvato e sottoscritto nelle forme di legge.

LA PRESIDENTE

Beatrice Draghetti

IL DIRIGENTE VERBALIZZANTE

Gianpaolo Soverin

Ai sensi dell'art. 13, comma 11, della convenzione, la presente deliberazione è stata trasmessa all'ufficio competente per la pubblicazione all'Albo pretorio telematico della Provincia di Bologna per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ 2011.

Bologna,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### AVVERTENZE

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi dal medesimo termine di notifica, conoscenza o presunzione di conoscenza di cui al periodo precedente.